UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Sabato, 2 febbraio 1924** — **Numero 28**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. 46.

Soppressione del carro scudo nei treni muniti di freno continuo automatico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (2ª serie) approvante il regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, e l'altro Regio decreto 22 marzo 1900, n. 148, approvante la 2ª appendice al regolamento stesso;

Ritenuta la necessità di provvedimenti intesi a conseguire economie sulle spese di esercizio delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 25 del suddetto regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate viene modificato aggiungendovi:

« E' ammesso non interporre un veicolo (carro scudo) fra le vetture viaggiatori e la locomotiva nei treni serviti dal freno continuo automatico ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 370. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3116.

Concessione all'industria privata della ferrovia Roma-Ostia Nuova e liquidazione del soppresso Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, convertito nella legge 24 marzo 1921, n. 441;

Visti i Nostri decreti 18 marzo 1923, n. 845, e 24 settembre 1923, n. 2178;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a procedere alla concessione della ferrovia Roma-Ostia Nuova alla industria privata sia in base alle condizioni di cui all'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 845, con facoltà di calcolare il contributo dello Stato sul preventivo della spesa per la parte di opere e di provviste non ancora eseguite e di pagare le annualità in cinquanta, anzichè in venti anni, sia considerando il completamento e l'esercizio della linea come una ordinaria concessione ferroviaria.

La restituzione della somma di L. 30 milioni con i relativi interessi del 3 % di cui all'art. 5 dello stesso R. decreto 18 marzo 1923, n. 845, potrà essere stabilita in un numero di annualità non superiore a cinquanta, con decorrenza dalla apertura della linea all'esercizio, o da una data posteriore, ma in ogni caso non oltre il quinquennio dalla apertura stessa.

In luogo di una rata fissa annuale per la restituzione della anzidetta somma potranno eventualmente essere stabiliti congrui compensi a favore dello Stato nella ripartizione degli utili della azienda.

Art. 2.

Restano in proprietà dello Stato tutte le aree già appartenenti all'Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma e ad esso pervenute o in seguito ad apporto del Comune di Roma o ad espropriazione direttamente esperita dall'Ente medesimo.

E' in facoltà del Governo di cedere, anche gratuitamente, le aree stesse così al comune di Roma come al concessionario della ferrovia Roma-Ostia Nuova in relazione ai compiti che faranno loro carico, rispettivamente, per l'impianto dei pubblici servizi e per lo sviluppo della borgata marittima di Ostia Nuova.

E' altresì in facoltà del Governo di retrocedere ai proprietari espropriati o di liberare dal vincolo espropriativo quelle aree o quelle parti di esse che, a suo insindacabile giudizio, non possano occorrere nè per i compiti di cui al precedente comma, nè per l'esercizio della ferrovia, nè comunque per lo sviluppo industriale ed edilizio della zona lungo la ferrovia medesima da Roma al mare.

Art. 3.

Le cave di Valleranello e tutte le opere necessarie per il relativo sfruttamento sono dichiarate di pubblica utilità: ed è in facoltà del Governo di autorizzare le espropriazioni all'uopo occorrenti anche a favore del concessionario della ferrovia Roma-Ostia Nuova.

Art. 4.

Il Governo è autorizzato a procedere alla liquidazione dei rapporti dipendenti dalla Amministrazione del soppresso Ente autonomo per lo sviluppo marittimo e industriale di Roma e dalla successiva gestione provvisoria sia in connessione colla concessione della ferrovia Roma-Ostia Nuova sia indipendentemente da essa.

Ove si proceda alla liquidazione indipendentemente dalla concessione della ferrovia, il Governo nominerà uno o più liquidatori conferendo ad essi tutte le facoltà all'uopo necessarie.

Per tutte le spese inerenti a siffatta liquidazione, comunque essa venga effettuata, vale il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 845.

Art. 5.

Restano in vigore le disposizioni dei precedenti decreti 23 febbraio 1919, n. 304, 18 marzo 1923, n. 845 e 24 settembre 1923, n. 2178, che non siano incompatibili con quanto è stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 369. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 3122.

Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 10 settembre 1923, n. 2376, relativo al servizio dei vaglia postali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto n. 2376 del 10 settembre 1923 e la tabella annessa;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi Ministri per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stesso vaglia istituito per la trasmissione del denaro fra gli uffici postali dell'interno del Regno, vale per lo scambio fra questi e quelli delle Colonie italiane.

I titoli tratti dagli uffici del Regno su quelli coloniali è viceversa sono esigibili entro il mese della emissione ed i quattro successivi.

Art. 2.

Per ordinare il pagamento di somme per telegrafo, viene usato un modulo speciale, detto vaglia telegrafico.

Art. 3.

Ai quattro tagli dei valori indicanti le sopratasse di cui nell'art. 6 della tabella ne sono aggiunti altri due: uno da L. 1 ed uno da L. 3.

Art. 4.

Il diritto fisso per la rinnovazione dei vaglia scaduti viene elevato a centesimi 30 pei vaglia da L. 10 a L. 100, ed a centesimi 50 per quelli di maggiore somma con effetto dal 1° aprile 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 385. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3124.
Soppressione dell'ufficio tecnico della Regia università di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduto il R. decreto 17 luglio 1923, n. 937, con il quale venne costituito l'ufficio tecnico dell'Università di Roma;
Veduti i Regi decreti 12 agosto 1919, n. 1705; 23 ottobre 1919, n. 1971; 27 novembre 1919, n. 2231; 13 maggio 1920, n. 932, e 30 settembre 1922, n. 1290, che modificano il ruolo del personale addetto all'ufficio stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio tecnico della Regia università di Roma è soppresso a decorrere dal 1° luglio 1924.

Dalla stessa data le attribuzioni da esso esercitate saranno affidate al corpo Reale del Genio civile.

Art. 2.

Il personale, attualmente in servizio presso l'ufficio tecnico anzidetto, sarà assunto nei ruoli del personale dipendente dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme che saranno fissate con Regio decreto di concerto tra il Ministro per l'istruzione pubblica, quello per i lavori pubblici e quello per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 388. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3125.
Agevolazioni per la costruzione di edifici scolastici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i servizi di edilizia scolastica i Comuni saranno, in ciascun Provveditorato agli studi, suddivisi, alla pubblicazione del presente decreto nelle seguenti categorie:

a) Comuni ad alto analfabetismo (superiore al 40 %) e mancanti, rispetto alle classi istituite, di un numero di aule scolastiche superiore ad un quinto delle aule scolastiche esistenti;

b) Comuni ad alto analfabetismo ed aventi un numero di aule qualificate disadatte, superiore ad un quinto delle aule esistenti;

c) Comuni a medio analfabetismo ed edilizia scolastica incompleta;

d) Comuni a scarso analfabetismo ed edilizia scolastica sufficiente.

I Comuni colpiti da terremoti saranno classificati nelle categorie di cui al precedente comma *a*).

Le graduatorie, per il primo triennio, saranno compilate, in base agli atti esistenti, dal Ministero della Pubblica Istruzione per tutti i Provveditorati agli studi, tenute presenti le disposizioni dei commi precedenti.

Alla fine di ogni triennio, ogni Provveditorato agli studi raggrupperà i Comuni in quattro categorie a seconda che i locali, nel loro complesso risultino deficienti, mediocri, buoni, ottimi.

Art. 2.

I contributi stanziati nel bilancio della Pubblica Istruzione, a qualsiasi titolo, in vantaggio dell'edilizia scolastica, saranno, nella erogazione annuale, ripartiti tra le quattro categorie indicate nel precedente articolo in ragione di 10/20, 6/20, 3/20, 1/20: rispettivamente per la prima, seconda, terza e quarta categoria. Dentro ciascuna categoria la precedenza sarà data alla costruzione degli edifici scolastici rurali.

Art. 3.

Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamenti e riparazioni degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.

Lo Stato facilita ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi dei mutui, e con la concessione di sussidi. Gli appositi stanziamenti di bilancio saranno ripartiti per ciascun Provveditorato, in rapporto al fabbisogno comparativo dei vari Provveditorati.

Negli edifici scolastici che si costruiscano, in frazioni o borgate in cui esistono non più di due scuole rurali e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi per gli insegnanti.

Art. 4.

Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per l'amministrazione di scuole diurne, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.

Qualora detti enti si sostituiscano ai Comuni i pagamenti dei contributi dello Stato si effettueranno con l' intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.

Art. 5.

I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme che saranno dettate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, saranno approvati dal Regio Provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità. Per le espropriazioni occorrenti si applicheranno le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 6.

I Comuni che deliberino di contrarre mutui indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti e che intendano ottenere dallo Stato il concorso nel pagamento degli interessi debbono trasmettere al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del Regio provveditorato agli studi, a corredo della domanda i seguenti documenti:

a) copia autentica del contratto di mutuo stipulato con l'istituto mutuante. In tali contratti dovrà stabilirsi il periodo di ammortamento del mutuo e la quota costante da versare dall'Ente mutuario. A garanzia dell'ammortamento dei mutui non potrà in nessun caso stabilirsi una garanzia reale sugli immobili per i quali si chiede il concorso dello Stato.

b) copia del verbale di deliberazione dell'Amministrazione del Comune con la quale si chiede il concorso dello Stato per il pagamento degli interessi del mutuo e si assuma l'obbligo di mantenere l'edificio in perpetuo ad uso scolastico e di cedere gratuitamente agli insegnanti l'uso degli allogi costruiti a tale scopo.

Art. 7.

Il concorso dello Stato per i mutui di cui al precedente articolo è concesso agli Enti mutuatari con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel decreto dev'essere determinata la quota annua costante corrispondente agl'interessi relativi al mutuo da corrispondersi a titolo di concorso nella forma e misura stabilita per i mutui da contrarsi con la Cassa dei depositi e prestiti.

Il Ministro per l'istruzione provvede all'emissione del decreto di liquidazione della rata annua di concorso per il pagamento degli interessi del mutuo, quando sia stato approvato il collaudo dei lavori e constatata la spesa complessiva sostenuta.

Il versamento di tale quota si inizierà col 1° gennaio, o col 1° luglio successivo a quello della liquidazione predetta.

Art. 8.

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvederà di ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 9.

Gli istituti di credito agrario e le casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facoltà di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 %.

Art. 10.

Per lo svolgimento del programma di costruzione di cui agli articoli precedenti, le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, saranno per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di lire 1,000,000 in ciascun anno.

Art. 11.

Ai Comuni e ad altri Enti morali che si occupano dell'istruzione elementare e della sistemazione della casa della scuola saranno concessi sussidi per la costruzione e per l'adattamento di locali scolastici in sedi rurali di non più che due aule con annessa abitazione per l'insegnante.

Il sussidio sarà concesso nella misura della metà della spesa allo scopo suddetto sostenuta, e non mai in cifra superiore alle L. 50,000. Per la parte residua di spesa i Comuni potranno ottenere mutui di favore.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione sarà stanziata, per la concessione dei sussidi di cui ai precedenti commi, la somma di L. 5,000,000 all'anno per 20 esercizi finanziari a datare dal 1924-1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 389. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3126.
Disposizioni sull'obbligo dell'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Dell'obbligo in genere.

Art. 1.

L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno d'età è obbligatoria.

Art. 2.

L'obbligo scolastico si adempie con la frequenza, cui si è tenuti fino al quattordicesimo anno di età, delle scuole diurne o serali esistenti nel Comune, nel quale l'obbligato è domiciliato o residente.

Con decreto Reale sarà determinato con le forme di esercitazione per gli scolari fuori corso, il grado di scuola che i Comuni sono tenuti a mantenere a seconda del numero degli obbligati e della capacità finanziaria del bilancio comunale.

Art. 3.

Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.

Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e quando questi fanciulli siano affidati alle cure di private persone il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.

Art. 4.

I genitori o chi ne fa le veci potranno provvedere per proprio conto all'istruzione dell'obbligato ma in tal caso dovranno provare con documenti la propria capacità tecnica od economica a provvedervi. Gli obbligati che non frequentino pubbliche scuole dovranno, al quattordicesimo anno, provare d'aver sostenuto l'esame di licenza dalla scuola complementare o da altra scuola post-elementare di ugual numero di anni, e saranno tenuti a ripetere detto esame finchè non abbiano conseguito l'approvazione. Dopo quattro sessioni d'esame il candidato che non sia riuscito ad ottenere l'approvazione è ugualmente prosciolto dall'obbligo.

CAPO II.

Dell'istruzione dei ciechi e sordomuti.

Art. 5.

L'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e ai sordomuti che non presentino altra anormalità che ne impedisca loro l'ottemperanza. Per i sordomuti è esteso fino al sedicesimo anno di età.

Art. 6.

Con decreti Reali, di concerto tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'interno sarà determinato quali, degli attuali istituti che provvedono alla educazione dei ciechi e dei sordomuti, debbano accogliere gli scolari obbligati in virtù dell'art. 5 del presente decreto, la misura dei contributi che lo Stato pagherà agli istituti privati che assumono tale cura, le trasformazioni da apportarsi agli statuti dei singoli istituti ed all'ordinamento didattico di essi perchè possano rispondere a nuovi compiti loro assegnati dalla legge.

Agli istituti di cui al comma precedente potranno essere annessi speciali giardini d'infanzia.

Art. 7.

Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi dovranno al quattordicesimo e rispettivamente al sedicesimo anno di età sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Art. 8.

Nessuno può essere nominato all'ufficio di direttore, di insegnante o di assistente nelle scuole previste dall'art 6, ove non sia provveduto dello speciale titolo di abilitazione rilasciato da scuole all'uopo istituite.

Art. 9.

Agli effetti dell'articolo precedente sarà istituita una scuola per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi il cui ordinamento sarà stabilito per decreto Reale.

I posti necessari al funzionamento della scuola di metodo per la preparazione dei maestri dei sordomuti presso il Regio istituto dei sordomuti di Milano continueranno ad essere conferiti mediante incarico con la retribuzione prevista nella tabella annessa.

Art. 10.

Ferme restando nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le attuali assegnazioni a favore degli istituti per i sordomuti sarà assegnata annualmente a cominciare dal 1° luglio 1924 la somma di 2 milioni di lire per gli scopi di cui appresso:

a) istituzione e mantenimento della Regia scuola per insegnanti e assistenti dei ciechi;

b) istituzione e mantenimento dei giardini d'infanzia per ciechi e sordomuti;

c) adattamento e miglioramento dei locali degli istituti dei ciechi e sordomuti;

d) acquisto di arredi e materiale scolastico per le scuole e giardini suddetti;

e) borse di studio a favore dei sordomuti;

f) per qualsiasi altra provvidenza a favore dell'istruzione e dell'educazione dei ciechi e dei sordomuti.

Con decreto del Ministro delle finanze su richiesta del Ministro della pubblica istruzione sarà provveduto alla iscrizione in bilancio della somma suddetta ed alla sua ripartizione.

Art. 11.

I Consigli d'amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facoltà di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli

insegnanti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto.

CAPO III.

Della vigilanza sull'obbligo e delle sanzioni per l'inadempienza.

Art. 12.

Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno almeno un mese prima della riapertura delle scuole al Regio ispettore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragioni di età hanno obbligo scolastico con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente dovrà accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.

L'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e iniziatosi l'anno scolastico riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gl'inadempienti.

L'elenco degli inadempienti sarà su richiesta dell'autorità scolastica affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.

Art. 13.

Trascorso il mese dall'affissione di cui all'articolo precedente, il sindaco ammonirà la persona fatta responsabile dall'art. 4 del presente decreto, invitandola ad ottemperare alla legge.

Ove essa non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non comparisca dinanzi al sindaco, o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi l'assenza dei fanciulli dalla scuola pubblica, o non ve li presenti entro una settimana dall'ammonizione, incorrerà nell'ammenda stabilita al successivo articolo 15.

Art. 14.

Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediranno avvisi individuali raccomandati alla persona di cui all'art. 4 del presente decreto.

Se l'avviso non avrà efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il sindaco che applicherà senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 15.

I responsabili di inadempienza all'obbligo scolastico sono soggetti ad un'ammenda su ordinanza sindacale.

L'ammenda è di L. 2; ma, applicata inutilmente due volte, può essere elevata fino al massimo di L. 50. L'ammenda può essere applicata in tutti i suoi gradi nel corso dell'anno scolastico.

Il contravventore è sempre ammesso a fare l'oblazione ai termini della legge comunale vigente. In caso diverso la contravvenzione è denunziata al pretore che procede nelle vie ordinarie.

Art. 16.

Saranno assoggettati ad un'ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente, i datori di lavoro che occupino nella loro azienda fanciulli inadempienti all'obbligo scolastico.

Art. 17.

Per tutti i nati dopo il 1885 la concessione del permesso d'armi è sottoposta alla condizione che il richiedente stenda di suo pugno la domanda e apponga alla presenza del funzionario di pubblica sicurezza, che certificherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio in calce alla domanda e al foglio del permesso rilasciatogli.

Alla stessa condizione è sottoposta la concessione della licenza di esercizio e rivendita per i nati dopo il 1890.

Ai nati dopo il 1917, che non abbiano soddisfatto all'obbligo scolastico secondo il disposto del presente decreto è inoltre vietata l'ammissione in qualità di salariati agli uffici di pubbliche amministrazioni, o di enti morali.

Le assunzioni o concessioni fatte in contravvenzione al presente articolo dovranno essere revocate a semplice richiesta del Regio provveditore.

CAPO IV.

Delle provvidenze per facilitare la frequenza.

Art. 18.

Per le scuole con popolazione scolastica appartenente al ceto agricolo il direttore didattico stabilirà appositi calendari ed orari scolastici rispondenti alle pause del lavoro agricolo nelle varie zone del suo circolo; e per quelle frequentate da popolazione scolastica prevalentemente operaia orari confacenti con l'orario di lavoro consentito dalla legge ai minorenni.

Calendari ed orari scolastici speciali potranno essere combinati laddove sia necessario per una popolazione scolastica mista, anche riducendo per ciascun gruppo di alunni la durata delle lezioni quotidiane.

Art. 19.

Il Patronato scolastico di cui alla legge 4 giugno 1911, n. 487, può essere nelle grandi città diviso in sezioni rionali autonome. Ai fini indicati dal suo statuto ogni patronato aggiungerà quello della propaganda per l'adempimento dell'obbligo scolastico.

Art. 20.

Il Patronato è amministrato da un Consiglio composto di cinque membri scelti secondo le norme che saranno stabilite dallo statuto di ciascun patronato.

Il Comune provvederà all'ordinamento delle istituzioni ausiliarie della scuola elementare ed alle nomine del personale addettovi su parere conforme del Consiglio del Patronato scolastico.

Art. 21.

Gli statuti dei patronati scolastici ed ogni modificazione di essi vengono sottoposti all'approvazione del Regio provveditore agli studi.

Art. 22.

L'autorità tutoria non approverà qualsiasi nuova spesa facoltativa o aumento di spesa facoltativa ordinaria o straordinaria in confronto a quelle inscritte nei bilanci all'atto della promulgazione del presente decreto, salvo che non abbia per iscopo la sanità ed incolumità pubblica, quando in relazione alla medesima non sia aumentata del 10 % della spesa stessa il fondo destinato al Patronato scolastico.

Le somme stanziate nei bilanci dei Comuni e delle Provincie all'atto della pubblicazione del presente decreto per l'assistenza scolastica e per sussidi ad istituzioni scolastiche di qualsiasi natura non potranno essere diminuite.

Art. 23.

Ogni direttore didattico governativo ha facoltà di promuovere presso il locale patronato la fondazione di un economato avente il compito di facilitare alle famiglie e alle scuole del circolo didattico l'acquisto del materiale, dei libri e dei generi di cancelleria.

Art. 24.

In ogni circolo di direzione didattica è creato un circolo di mutualità scolastica per l'educazione alla previdenza e alla reciproca assistenza degli scolari appartenenti alle scuole del circolo.

L'amministrazione delle istituzioni mutualistiche sarà affidata a volontari dell'assistenza scolastica scelti dal direttore fra i più meritevoli dei maestri che offrano il loro servizio allo scopo predetto.

All'amministrazione della mutualità potranno essere chiamati anche padri di soci capaci e volenterosi.

Art. 25.

Per raggiungere i fini previsti dall'articolo precedente, ogni circolo di mutualità scolastica provvede:

a) a dare aiuto ai soci malati e cure preventive ai soci gracili e predisposti;

b) a promuovere l'educazione fisica, l'assistenza intellettuale e le ricreazioni istruttive;

c) alla iscrizione dei soci alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, ai sensi della legge 17 luglio 1910, numero 521, del R. decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603 e del R. decreto-legge 27 ottobre 1923, n. 1479.

Art. 26.

Per i fini indicati alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo la mutualità avrà carattere esclusivamente locale e si eserciterà secondo i modi più opportuni ed adatti alle condizioni dell'ambiente. Ove le soddisfatte esigenze locali lo consentano potranno i circoli di mutualità concorrere anche ad opere di carattere nazionale che rientrino nei fini stessi della istituzione. A tale uopo i circoli di mutualità dei grandi Comuni e di una Provincia potranno riunirsi in federazioni comunali o provinciali di mutualità scolastica, le quali potranno anche costituirsi in ente morale per la mutualità scolastica.

Ai circoli di mutualità spetterà, il contributo di cui all'art. 3 della legge 17 luglio 1910, n. 521, ed ai soci dei circoli di mutualità, iscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, sarà assegnata la quota di concorso di cui all'art. 2 ultimo comma della legge stessa.

Art. 27.

Il regolamento detterà norme per la iscrizione alla mutualità, la costituzione dei circoli, delle federazioni, le contribuzioni, la erogazione dei sussidi, la gestione delle singole opere di assistenza, il controllo delle spese.

Il Ministero della pubblica istruzione potrà assegnare ogni anno, su proposta dei Regi provveditori agli studi, 30 medaglie al merito della assistenza scolastica, di cui cinque d'oro, dieci d'argento e quindici di bronzo, ai volontari più benemeriti della mutualità scolastica.

Art. 28.

Ad una delle Facoltà mediche del Regno sarà affidato con decreto Reale il compito di promuovere gli studi relativi alla morfologia, fisiologia e psicologia delle varie costituzioni umane in rapporto alle anomalie della crescenza infantile.

L'incarico suddetto avrà la durata di tre anni ed è riconfermabile.

La Facoltà di cui al comma precedente proporrà al Ministero dell'istruzione le norme per l'assistenza ai fanciulli anormali e la organizzazione delle classi differenziali, darà parere sulle domande di sussidio; controllerà, mediante tecnici di sua scelta, le scuole differenziali per anormali.

Per le spese di assistenza educativa agli anormali nello stato di previsione delle spese del Ministero delle pubblica istruzione si stanzierà annualmente la somma di L. 500,000.

I Comuni del Regno verseranno allo stesso fine ai Patronati scolastici, una somma annua di L. 100 per ogni alunno che presenti, a giudizio tecnico, anormalità di sviluppo suscettibile di correzione e miglioramento mediante speciale assistenza educativa.

Tale somma potrà essere oltrepassata in rapporto a speciali inderogabili esigenze locali dell'educazione differenziale, mediante convenzioni da stipulare fra Patronato e Comune.

Disposizioni finali.

Art. 29.

Per l'applicazione del presente decreto il Governo emanerà le norme regolamentari entro l'anno scolastico 1923-24: fino alla pubblicazione delle norme predette l'applicazione del presente decreto sarà regolato nelle varie sue parti da ordinanze del Ministero della pubblica istruzione aventi valore di disposizioni regolamentari.

Art. 30.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a pubblicare in testo unico tutte le norme vigenti sull'istruzione elementare, post-elementare e le sue opere di integrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 390. — GRANATA.

TABELLA.

Personale della Regia scuola magistrale di metodo.

(Art. 9).

Direttore (retribuzione di L. 2500 annue) . . .	1
Insegnante di pedagogia e didattica speciale (retribuzione L. 2000 annue)	1
Insegnante di anatomia fisiologica ed igiene (retribuzione L. 2000 annue)	1
Assistente di tirocinio o segretario della scuola (retribuzione di L. 1500 annue)	1
Bidello custode, retribuzione di L. 800 annue, . .	1
Totale	5

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
GENTILE.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3128.

Elettrificazione delle linee ferroviarie Voghera-Milano-Chiasso e Verona-Brennero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 597;

Visto i decreti Ministeriali 31 luglio 1921 per l'elettrificazione delle linee Voghera-Milano-Chiasso e Verona-Brennero;

Sentito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze e con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato è autorizzato ad affidare all'industria privata i lavori di elettrificazione delle linee Voghera-Milano-Chiasso e Verona-Brennero, la fornitura dell'energia elettrica, la sorveglianza e la manutenzione degli impianti fissi per un periodo non superiore a 30 anni.

Art. 2.

Le deliberazioni del Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato dovranno, per essere valide, ottenere le preventive approvazioni del Ministro per i lavori pubblici e del Ministero delle finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 393. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3127.

Passaggio alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione delle Regie scuole professionali con prevalenti finalità artistiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 16 ottobre 1924 le Regie scuole professionali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e quelle sezioni di esse che abbiano finalità prevalentemente artistiche passeranno alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione.

L'elenco delle scuole che cadono sotto l'anzidetta disposizione sarà approvato con decreto Reale che dovrà emanarsi non oltre il 31 marzo 1924, su proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze, su parere di una apposita Commissione di tre membri da nominarsi dai predetti Ministri.

Con lo stesso decreto Reale sarà disposto per le variazioni da apportarsi ai bilanci di previsione dei due Ministeri interessati per l'esercizio 1924-25 in dipendenza del passaggio anzidetto.

Art. 2.

Al Ministero dell'istruzione spetterà, a decorrere dalla stessa data del 16 ottobre 1924, la vigilanza sulle scuole professionali libere, aventi finalità prevalentemente artistiche, che sono finora vigilate dal Ministero dell'economia nazionale. Opportuni accordi saranno presi dai due Ministeri per determinare la rispettiva sfera di competenza. Quando si tratti di scuole intese al comune scopo di perfezionamento artistico e tecnico, l'indirizzo artistico sarà regolato dal Ministero della pubblica istruzione e quello tecnico dal Ministero dell'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — CORBINO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 391. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923.

Scioglimento del Consiglio comunale di Castellero d'Asti (Alessandria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto, che scioglie il Consiglio comunale di Castellero d'Asti, in provincia di Alessandria.

MAESTÀ,

Nel comune di Castellero si è da qualche tempo creata una situazione assai delicata e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico a causa dell'accentuarsi dei contrasti, sempre esistiti, fra la popolazione del capoluogo e quella della frazione Bricco Trombetta e di gravi dissensi di indole politica, che, ripercuotendosi in seno all'Amministrazione comunale, hanno indotto la maggioranza consigliare ad ostacolare senza giustificato motivo la soluzione dei pre-

ami che più vivamente interessano ed appassionano i frazionisti. è così determinata una tensione d'animi che ha già dato luogo ad ·cidenti e che, ove un sollecito provvedimento non intervenga a .condurre la calma e la serenità nell'ambiente, può condurre a più ravi conseguenze, che nell'interesse della pubblica tranquillità oc- orre assolutamente prevenire ed evitare.

E poichè la responsabilità di tale stato di cose risale principal lente all'Amministrazione, si impone lo scioglimento del Consiglio omunale, al che provvede lo schema di decreto che mi onoro sot- oporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Castellero d'Asti, in provincia di Alessandria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Vandero Secondo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1923.

Misura del compenso per le scuole elementari sussidiate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 23, 24, 25 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2410, relativi al funzionamento delle scuole elementari sussidiate;

Considerata la necessità di fissare la misura del sussidio previsto dall'art. 23 sopradetto;

Decreta:

Per il triennio 1923-24, 1925-26 il sussidio per le scuole sopra accennate, erogabile a favore dell'insegnante, è fissnella somma di L. 150 per ogni alunno che consegue ·tificato di studi elementari inferiori, e nella somma di L. 500 annuali, pure a favore dell'insegnante, per la prestazione del locale scolastico, qualora gli alunni approvati in una medesima sessione di esami per il conseguimento del suddetto certificato e presentati da uno stesso insegnante, siano almeno cinque.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 28 novembre 1923.

Il Ministro: GENTILE.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 1, dal 31 dicembre 1923 al 6 gennaio 1924.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
	Carbonchio ematico				
Alessandria	Asti	—	1	—	1
Ancona	Ancona	—	1	—	1
Bari	Bari	—	1	—	1
Brescia	Brescia	—	1	—	1
Cuneo	Mondovì	—	1	—	1
Firenze	San Miniato	—	1	—	1
Foggia (a)	San Severo	1	—	1	—
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Napoli	Castellammare	—	2	—	2
Id.	Napoli	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
Pavia	Mortara	—	2	—	2
Perugia	Foligno	—	1	—	2
Potenza	Matera	—	1	—	1
Roma	Roma	—	1	—	1
Id.	Frosinone	—	1	—	1
Trieste	Monfalcone	1	—	1	—
Verona	Verona	—	1	—	1
Zara	Zara	1	—	1	—
		4	17	4	19
	Carbonchio sintomatico				
Catanzaro	Monteleone	—	1	—	3
Cosenza	Castrovillari	—	1	—	1
Parma	Borgo S. Donnino	1	—	1	—
		1	2	1	4
	Afta epizootica				
Alessandria	Alessandria	4	—	15	5
Id.	Acqui	2	—	3	1
Id.	Asti	5	4	5	4
Id.	Casale	3	8	7	15
Id.	Novi	1	1	1	1
Id.	Tortona	1	3	1	5
Arezzo	Arezzo	1	3	1	7
Belluno	Belluno	7	—	24	6
Id.	Feltre	8	—	14	7
Bergamo	Bergamo	25	11	39	24
Id.	Ausone	4	5	13	15
Id.	Treviglio	19	4	41	20
Bologna	Bologna	19	6	54	29
Id.	Imola	5	1	24	6
Id.	Vergato	3	—	2	—

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero dei comuni infetti: nuovi denunziati	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*					
Brescia	Brescia	13	8	43	28
Id.	Breno	3	—	5	1
Id.	Chiari	10	3	28	6
Id.	Salò	6	—	14	—
Id.	Verolanuova	10	1	54	4
Chieti	Lanciano	—	1	—	2
Como	Como	7	1	11	3
Id.	Lecco	10	—	17	2
Id.	Varese	4	1	6	1
Cremona	Cremona	10	9	17	20
Id.	Crema	4	2	12	8
Id.	Casalmaggiore	2	2	2	3
Cuneo	Alba	1	2	1	2
Id.	Cuneo	—	1	—	2
Id.	Mondovì	—	1	—	1
Id.	Saluzzo	1	1	1	1
Ferrara	Cento	1	—	1	1
Id.	Comacchio	1	—	1	1
Id.	Ferrara	4	2	14	7
Firenze	Firenze	4	1	4	3
Id.	Pistoia	1	—	7	2
Id.	S. Miniato	—	4	—	9
Forlì	Cesena	2	—	5	3
Id.	Forlì	1	—	5	1
Id.	Rimini	2	1	2	1
Genova	Albenga	1	—	1	—
Id.	Genova	1	1	1	1
Id.	Savona	—	1	—	1
Livorno	Livorno	—	1	—	1
Lucca	Lucca	3	4	7	11
Macerata	Macerata	1	—	1	—
Mantova	Mantova	8	10	9	24
Milano	Abbiategrasso	1	—	1	4
Id.	Gallarate	—	3	—	3
Id.	Lodi	2	8	2	12
Id.	Milano	—	1	—	1
Id.	Monza	—	1	—	1
Modena	Mirandola	4	—	12	11
Id.	Modena	1	3	1	3
Napoli	Castellammare	—	3	—	6
Novara	Biella	4	1	4	5
Id.	Domodossola	2	—	4	—
Id.	Novara	9	9	19	16
Id.	Pallanza	—	1	—	1
Id.	Vercelli	4	2	5	10
Padova	Padova	17	5	31	22
Parma	Parma	4	4	8	7
Id.	Borgo S. Donnino	1	1	1	3
Pavia	Mortara	1	3	1	6
Id.	Pavia	1	5	1	5
Id.	Voghera	2	7	2	11
Piacenza	Piacenza	—	7	—	9
Perugia	Perugia	1	—	4	3
Id.	Spoleto	1	—	1	—
Pesaro	Pesaro	1	1	1	1
Id.	Urbino	2	—	9	2
Ravenna	Faenza	4	—	5	1
Id.	Lugo	5	1	25	2
Id	Ravenna	2	—	11	1
Reggio Emilia	Guastalla	1	1	1	1
Id.	Reggio Emilia	1	5	1	8
Roma	Roma	1	—	6	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
Rovigo	Adria	4	—	8	—
Id.	Rovigo	10	—	15	4
Salerno	Salerno	2	—	2	—
Siena	Montepulciano	2	1	2	6
Segue: *Afta epizootica*					
Siena	Siena	2	—	4	—
Sondrio	Sondrio	1	1	1	1
Teramo	Teramo	—	1	—	1
Torino	Ivrea	1	—	1	—
Id.	Pinerolo	1	—	2	—
Id.	Susa	3	—	4	—
Id.	Torino	10	5	22	8
Trento	Bolzano	1	—	1	—
Id.	Borgo	4	3	10	11
Id.	Cles	—	1	—	2
Id.	Alerano	2	—	2	—
Id.	Riva	—	1	—	1
Id.	Rovereto	2	6	4	18
Id.	Tione	2	2	2	2
Id.	Trento	4	2	5	5
Treviso	Treviso	—	5	—	5
Trieste	Monfalcone	1	—	3	—
Id.	Ronchi	—	1	—	1
Id.	Trieste	3	—	3	—
Udine	Gorizia	4	4	4	9
Id.	Tolmezzo	—	1	—	1
Id.	Udine	7	3	16	15
Venezia	Chioggia	1	—	1	—
Id.	Venezia	16	11	28	30
Verona	Verona	7	20	11	39
Vicenza	Vicenza	11	6	50	22
		390	240	821	642
Malattie infettive dei suini.					
Aquila	Aquila	2	—	2	—
Arezzo	Arezzo	2	—	6	6
Belluno	Belluno	1	—	1	—
Id.	Feltre	1	—	1	—
Bergamo	Treviglio	1	—	1	—
Bologna	Bologna	4	—	8	1
Firenze	Firenze	1	—	1	—
Forlì	Cesena	1	—	1	—
Id.	Rocca S. Casciano	—	1	—	1
Macerata	Camerino	1	—	1	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Id.	Borgotaro	—	1	—	1
Potenza	Matera	3	—	4	—
Id.	Melfi	1	—	2	—
Id.	Potenza	1	—	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—
Id.	Reggio Emilia	1	—	1	—
Roma	Roma	1	—	1	—
Id.	Viterbo	2	—	2	—
Siena	Siena	2	1	5	1
Trento	Bolzano	—	1	—	1
Trieste	Trieste	1	—	1	—
		27	5	40	12
Morva.					
Belluno (*b*)	Belluno	—	1	—	1
Milano	Milano	—	3	—	3
Id.	Monza	—	1	—	1
Napoli	Napoli	—	1	—	1
Pavia	Mortara	—	1	—	1
Ravenna (*b*)	Faenza	1	—	1	—
Udine	Idria	—	1	—	1
		1	8	1	8

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati

Farcino criptococcico

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila	Sulmona	1	1	1	1
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	1	—
Id.	Bari	5	—	5	—
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	3	—
Id.	Terranova	1	—	6	—
Catania	Nicosia	—	1	—	1
Girgenti	Girgenti	1	—	1	—
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Napoli	Casoria	4	—	13	—
Id.	Castellammare	2	—	8	—
Id.	Napoli	3	—	4	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Salerno	Salerno	6	—	8	—
Trapani	Alcamo	1	—	1	—
		28	3	53	4

Influenza del cavallo.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—

Rabbia

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Ancona	Ancona	1	1	3	2
Arezzo	Arezzo	—	1	—	1
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	—	1	—	1
Avellino	Avellino	1	—	1	—
Id.	S. Angelo Lomb.	1	—	1	—
Bari	Bari	2	—	2	1
Bologna	Bologna	—	1	—	1
Brescia	Chiari	—	1	—	1
Ferrara	Ferrara	—	1	—	1
Firenze	Firenze	—	1	—	1
Genova	Genova	—	2	—	2
Girgenti	Girgenti	2	—	2	—
Id.	Sciacca	1	—	1	—
Grosseto (a)	Grosseto	2	—	2	—
Macerata	Macerata	2	—	9	—
Messina	Messina	—	1	—	1
Modena	Modena	—	2	—	3
Napoli	Napoli	1	—	5	1
Palermo	Palermo	1	—	1	—
Parma	Parma	—	1	—	1
Ravenna	Ravenna	—	2	—	4
Reggio Calabria	Palmi	—	1	—	2
Reggio Emilia	Reggio Emilia	—	1	—	2
Teramo	Penne	—	1	—	2
Trapani	Alcamo	—	1	—	2
Id.	Marsala	1	—	1	2
		15	19	28	31

Rogna.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila	Aquila	2	—	4	1
Id.	Avezzano	3	1	12	1
Id.	Sulmona	4	—	12	—
Avellino	Ariano	1	1	1	3
Caltanissetta	Caltanissetta	1	—	1	—
Id.	Piazza Armerina	1	—	1	—
Caserta	Caserta	1	—	2	—

Segue *Rogna.*

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Foggia (a)	Foggia	1	—	1	—
Id.	Bovino	1	—	2	—
Macerata	Camerino	2	—	2	1
Perugia	Foligno	1	—	5	—
Id.	Spoleto	—	1	—	1
Potenza	Melfi	2	—	2	—
Roma	Roma	1	—	2	—
Id.	Frosinone	1	—	1	—
Id.	Viterbo	1	—	1	—
		23	3	48	7

Pleuro-polmonite essudativa delle capre.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Bari	Altamura	—	1	—	1
Cosenza	Rossano	1	—	10	1
Lecce	Brindisi	—	1	—	1
Potenza	Matera	1	—	2	—
Id.	Potenza	2	—	2	—
Salerno	Vallo L.	—	1	—	1
		4	3	14	4

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Caltanissetta	Piazza Armerina	—	1	—	2
Catania	Caltagirone	—	1	—	1
Roma	Roma	2	—	2	—
Id.	Viterbo	5	—	5	—
		7	2	7	3

Vaiuolo ovino.

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Comuni rimasti	Comuni nuovi	Stalle rimasti	Stalle nuovi
Aquila	Aquila	5	1	9	1
Id.	Cittaducale	1	—	8	—
Avellino	Ariano	1	—	1	—
Bari	Altamura	1	—	4	—
Id.	Barletta	1	—	4	—
Bergamo	Clusone	1	—	1	—
Foggia (a)	Bovino	2	—	3	—
Id.	Foggia	—	1	—	1
Id.	S. Severo	2	—	3	—
Potenza	Melfi	1	—	1	—
Roma	Rieti	1	—	1	—
Id.	Roma	1	—	3	—
Id.	Velletri	4	—	4	—
		21	2	42	2

PROVINCIA	CIRCONDARIO	Numero dei comuni infetti		Numero delle stalle o pascoli infetti	
		rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati	rimasti dalle settimane precedenti	nuovi denunziati
Colera dei polli					
Bari	Altamura	1	—	2	—
Caserta	Sora	1	—	2	—
Mantova	Mantova	—	1	—	2
Messina	Messina	—	1	—	1
Modena	Modena	2	—	4	—
		4	2	8	3
Aborto epizootico					
Reggio Emilia	Guastalla	1	—	1	—

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	17	21	23
Carbonchio sintomatico	3	3	5
Afta epizootica	44	530	1463
Malattie infettive dei suini	15	32	52
Morva	6	9	9
Farcino criptococcico	11	31	57
Influenza del cavallo	1	1	1
Rabbia	23	34	50
Rogna	9	26	55
Pleuro-polmonite essudativa delle capre	5	7	18
Agalassia contagiosa delle pecore e capre	3	9	10
Vaiuolo ovino	7	23	44
Colera dei polli	5	6	11
Aborto epizootico	1	1	1

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.
(b) Malattia sospetta.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Pove e di Costa Bissara in provincia di Vicenza, sono state estese con decreto odierno, ai territori dei detti Comuni, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, dell'art. 10 del regolamento stesso.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga dei concorsi per il posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma e presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1923, registrato alla Corte dei conti il 24 successivo, reg. n. 3, Economia nazionale, foglio 289, col quale veniva bandito il concorso a posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma;

Decreta:

La scadenza del concorso per il posto di assistente presso la Regia stazione sperimentale chimico-agraria di Roma, bandito col citato decreto Ministeriale 10 novembre 1923, è prorogata al 31 marzo 1924.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 26 ottobre 1923, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre successivo, reg. 3, Economia nazionale, foglio 167, col quale veniva bandito il concorso al posto di assistente straordinario presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova;

Decreta:

Art. 1.

La scadenza del concorso al posto di assistente straordinario presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova, bandito col citato decreto Ministeriale 26 ottobre 1923, è prorogata al 31 marzo 1924.

Art. 2.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.